

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/CGF
(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 gennaio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Stefano Toschei – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. TEDESCO GIACOMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/ALBINOLEFFE DELL'8.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 9.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giacomo Tedesco.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL SIG. LUIGI DE CANIO INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/LECCE DEL 19.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 21.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce di Lecce e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 5 gennaio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete